

Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Diritto costituzionale

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 20.12.2024

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Indice

In breve.....	2
Basi legali.....	8
Altre informazioni	9



Scheda informativa

DIRITTO COSTITUZIONALE

La Costituzione federale è il fondamento dell'ordinamento giuridico della Confederazione Svizzera: disciplina le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni, l'impianto e le competenze delle autorità federali nonché i diritti e gli obblighi fondamentali dei cittadini.

In Svizzera, il potere costituente è del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale può elaborare modifiche del testo costituzionale, ma deve sottoporle al voto del Popolo e dei Cantoni.

I. Costituzione federale

La Costituzione federale è introdotta da un preambolo che esprime «lo spirito della Costituzione» e prelude al testo costituzionale vero e proprio articolato in sei titoli¹:

- il Titolo primo contiene le «disposizioni generali», ovvero sette disposizioni costitutive della Confederazione Svizzera concernenti la composizione dello Stato federale, lo scopo dello Stato, i principi dell'attività dello Stato e le lingue nazionali².
- Il Titolo secondo riunisce i diritti fondamentali, i diritti politici e gli obiettivi sociali.
- Il Titolo terzo disciplina le relazioni tra Confederazione e Cantoni e la ripartizione dei compiti tra questi due livelli dello Stato federale.
- Nel Titolo quarto sono sanciti i diritti popolari e i diritti di partecipazione dei Cantoni.
- Nel Titolo quinto figurano le disposizioni sull'organizzazione delle autorità federali (Assemblea federale, Consiglio federale e Amministrazione federale, Tribunale federale).
- Il sesto e ultimo Titolo disciplina la revisione della Costituzione e riunisce le disposizioni transitorie.

La Costituzione federale rappresenta il livello più alto del sistema giuridico svizzero, per cui leggi, ordinanze e altri atti normativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le sono subordinati e non possono contraddirla.

Tuttavia, affinché il potere giudiziario non prevarichi sul potere legislativo, l'articolo 190 della Costituzione federale (Cost.) stabilisce che: «per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto, le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti». Le autorità anzidette sono pertanto tenute ad applicare le leggi federali anche se le ritengono incostituzionali³. Il fatto che l'articolo in questione costituisca un'eccezione al principio generale della preminenza del diritto di rango superiore non rimette in discussione la gerarchia delle norme giuridiche, essendo tale eccezione disposta dalla Costituzione stessa e di portata circoscritta: concerne infatti esclusivamente l'applicazione della legge e non esonera il legislatore dall'obbligo di rispettare la Costituzione⁴.

¹ Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1, in particolare pag. 114.

² Ibid, pag. 116.

³ Ibid, pag. 403.

⁴ Ibid.



II. Diritto costituzionale

La Costituzione federale può essere sottoposta a revisione in qualsiasi momento. Non vi sono dunque limiti temporali, ma esiste un limite materiale: le modifiche costituzionali non possono violare disposizioni del diritto internazionale cogente.

Le revisioni possono essere totali o parziali. Nel caso di una revisione totale, l'intero testo costituzionale è oggetto di riesame e la nuova Costituzione è ridatata. Una revisione parziale, invece, concerne soltanto alcune disposizioni e non comporta una nuova datazione.

a) Revisione totale della Costituzione federale

In caso di revisione totale, vanno distinte due tappe: 1. la decisione di avviare la revisione e 2. la stesura, la discussione, l'adozione e l'entrata in vigore della nuova Costituzione⁵.

La revisione totale può essere chiesta dal Popolo o dall'Assemblea federale. Nello specifico, possono chiedere la revisione totale della Costituzione: il Consiglio federale, in virtù del suo diritto di iniziativa; un membro del Parlamento, un gruppo parlamentare o una commissione, mediante un'iniziativa parlamentare o una mozione; un Cantone, mediante un'iniziativa cantonale; il Popolo, ossia 100 000 aventi diritto di voto, mediante un'iniziativa popolare.

Nel caso in cui la revisione totale sia chiesta dal Popolo oppure le due Camere siano in disaccordo riguardo alla sua opportunità, spetta al Popolo decidere se procedere, altrimenti spetta al Parlamento. In caso di sì alle urne, si procede al rinnovo integrale delle Camere federali e del Consiglio federale.

Se si è deciso di avviare una revisione totale (e si è proceduto al rinnovo integrale del Legislativo e dell'Esecutivo), si provvede a elaborare il progetto di nuovo testo costituzionale, che assume la forma di un decreto federale ed è quindi deliberato dalle Camere secondo la procedura usuale adottata per i progetti di atti normativi. Una volta approvato dalle Camere, il testo è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

Se questi la approvano, la nuova Costituzione entra in vigore il giorno della votazione popolare, salvo che il decreto federale preveda altrimenti. Se è respinta, resta in vigore la Costituzione vigente.

Cenni storici


La prima Costituzione della Confederazione Svizzera risale al 1848. Nel 1874 ha subito una prima revisione totale seguita, nel 1999, da una seconda e ultima, che ne ha modificato anche la data.

La riforma giudiziaria (2000) e la riforma del federalismo (2004), considerate come revisioni totali della Costituzione, sono state adottate seguendo la procedura prevista per questo tipo di revisione, ma in nessuno dei due casi la data del testo costituzionale ha subito modifiche⁶.

Ad oggi, tutte le revisioni totali sono state avviate da un'autorità. L'unica iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale riuscita sinora è stata respinta nella votazione preliminare dell'8 settembre 1935 con oltre il 70 per cento di voti contrari.

⁵ YVO HANGARTNER, BERNHARD EHRENZELLER, Art. 193 N 10, in : Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (ed.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zürich/Basel/Genf: Schulthess, 2014, pag. 3125.

⁶ Cfr. GIOVANNI BIAGGINI, Art. 192 N 8, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Orell Füssli, Zurigo 2017, pag. 1480.






b) Revisione parziale della Costituzione federale

Anche una revisione parziale della Costituzione può essere avviata dal Popolo – ossia 100 000 aventi diritto di voto – oppure da un parlamentare, da un membro del Parlamento, da una commissione, dal Consiglio federale o da un Cantone.

Iniziativa popolare

Un'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come progetto elaborato o come proposta generica.



Nel caso di un'iniziativa popolare presentata in forma di progetto elaborato, l'Assemblea federale decide entro 30 mesi dal deposito se dichiararla valida e, in caso affermativo, se raccomandarne al Popolo e ai Cantoni l'accettazione o il rifiuto. L'Assemblea federale può anche contrapporre all'iniziativa popolare un controprogetto. Se una Camera si pronuncia a favore del controprogetto o di un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa, l'Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione.

Se l'iniziativa popolare è formulata come proposta generica, l'Assemblea federale decide entro due anni se dichiararla valida e, in caso affermativo, se la condivide o meno. Nel primo caso elabora un progetto di testo costituzionale e lo sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni; nel secondo, sottopone l'iniziativa popolare al voto del Popolo affinché questo decida se darvi seguito. Se il Popolo la approva, l'Assemblea federale elabora un progetto da sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni.

Nella maggior parte dei casi, le iniziative popolari sono presentate in forma di progetto elaborato.

Cenni storici

L'ultima volta che il Parlamento ha esaminato un'iniziativa popolare formulata come proposta generica è stato nel maggio del 1983.



Progetto delle autorità

Il progetto di revisione parziale della Costituzione, sia esso lanciato ed elaborato dal Consiglio federale oppure promosso da un membro del Parlamento, da un gruppo parlamentare, da una Commissione o da un Cantone ed elaborato da una Commissione, è deliberato dalle Camere nel quadro della procedura legislativa ordinaria e successivamente sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

Le modifiche della Costituzione entrano in vigore il giorno della loro approvazione in votazione popolare, sempre che il progetto non preveda altrimenti.



STATISTICHE

Progetti di revisione per legislatura⁷:	48^a	49^a	50^a	51^a	52.
Revisioni costituzionali sottoposte al voto del Popolo	23	31	18	19	2
Progetti elaborati dalle autorità	5	2	4	2	0
Iniziative popolari senza controprogetto diretto	14	26	12	17	2
Iniziative popolari con controprogetto diretto	1	0	0	0	0
Controprogetto diretto (iniziativa popolare ritirata)	3	3	2	0	0
Progetti accettati in votazione popolare	11	7	5	6	0
Progetti elaborati dalle autorità	5	1	3	2	0
<i>Dal Consiglio federale</i>	3	1	2	2	0
<i>Dal Parlamento</i>	2	0	1	0	0
Iniziativa popolare <small>Nessuna raccomandazione di voto da parte del Parlamento</small>	4 ⁰	3 ²	0	4	0 ⁰
Controprogetto diretto	2	3	2	0	0
<i>Del Consiglio federale</i>	2	2	1	0	0
<i>Del Parlamento</i>	0	1	1	0	0
Progetti respinti in votazione popolare	13	24	13	13	2
Progetti elaborati dalle autorità	0	1	1	0	0
<i>Dal Consiglio federale</i>	0	0	1	0	0
<i>Dal Parlamento</i>	0	1	0	0	0
Iniziativa popolare <small>Nessuna raccomandazione di voto da parte del Parlamento</small>	11 ²	23 ⁰	12 ⁰	13 ⁰	2 ⁰
Controprogetto diretto	2	0	0	0	0
<i>Del Consiglio federale</i>	1	0	0	0	0
<i>Del Parlamento</i>	1	0	0	0	0

⁷ Oggetti liquidati durante la legislatura in questione. In alcuni casi, la votazione popolare si è svolta durante la legislatura successiva.



BASI LEGALI

- Articolo 192 segg. Costituzione federale
- Articolo 138 seg. Costituzione federale
- Articolo 96 segg. legge sul Parlamento
- Articolo 68 segg. legge federale sui diritti politici



ALTRE INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sui disegni di atti legislativi:

cfr. «Procedura in caso di disegni di atti legislativi».

➤ [Link](#)

Per maggiori informazioni sulle iniziative popolari:

cfr. «Iniziative popolari»

➤ [Link](#)

Per maggiori informazioni sugli atti della 48^a, 49^a, 50^a, 51^a e 52^a legislatura:

cfr. la banca dati degli atti legislativi (soltanto in tedesco):

➤ [Link](#)

Nella colonna J («Hilfsfilter») selezionare «Teilrevision Verfassung» dal menu a tendina. Consultare inoltre la scheda «Volksinitiativen ohne Empfehlung».

Per maggiori informazioni sulla cronologia dei referendum:

cfr. la pagina al riguardo nel sito della Cancelleria federale.

➤ [Link](#)